

Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di novella del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 agosto 2025 recante la disciplina di incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Contesto normativo

Il presente decreto, adottato in forma di novella, reca modifiche puntuali al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2025, con il quale è stata aggiornata la disciplina di incentivazione degli interventi di piccole dimensioni finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Il quadro normativo primario del meccanismo trova il proprio fondamento nell'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che demanda alla decretazione ministeriale la definizione delle modalità attuative, dei valori degli incentivi e delle condizioni di accesso, individuando la copertura degli oneri nel gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale.

L'aggiornamento della disciplina è stato disposto in attuazione dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con superamento della previgente regolazione contenuta nel decreto ministeriale 16 febbraio 2016.

Sotto il profilo finanziario, l'articolo 47, comma 9-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, ha rideterminato l'impegno massimo di spesa annua cumulata del Conto Termico in 900 milioni di euro, ripartiti in 400 milioni per le pubbliche amministrazioni e 500 milioni per i soggetti privati. Il decreto ministeriale 7 agosto 2025 ha confermato tale limite complessivo e, all'articolo 3, ha disciplinato l'assetto di gestione delle risorse, prevedendo limiti, riserve e strumenti di rimodulazione funzionali all'equilibrio finanziario del meccanismo e alla continuità di accesso agli incentivi.

In applicazione di tale previsione, il decreto direttoriale n. 72 del 10 aprile 2026 ha rideterminato, per l'esercizio finanziario 2026, la ripartizione delle risorse tra pubbliche amministrazioni e soggetti privati, portando entrambe le quote a 450 milioni di euro, in ragione dell'andamento delle richieste e della maggiore saturazione della componente riferita alle amministrazioni pubbliche.

L'intervento di novella si colloca, pertanto, in un quadro applicativo nel quale la prima applicazione del decreto 7 agosto 2025 ha evidenziato l'esigenza di apportare alcuni adeguamenti di natura tecnico-normativa, applicativa e di coordinamento, anche al fine di assicurare una gestione più ordinata delle risorse disponibili e una maggiore coerenza tra disciplina regolatoria, allegati tecnici e regole applicative.

Le modifiche conservano l'impianto generale e le finalità del Conto termico, intervenendo in modo puntuale sulla gestione finanziaria, sulle condizioni di accesso, sulle modalità di erogazione e sugli allegati tecnici. Il decreto reca anche disposizioni transitorie dirette a disciplinare il passaggio al nuovo assetto.

2. Contenuti dispositivo del provvedimento

La novella del decreto 7 agosto 2025 si rende necessaria al fine di assicurare un'attuazione più efficace, coerente e certa del meccanismo incentivante del Conto Termico, alla luce delle esigenze emerse nella prima fase applicativa, degli approfondimenti istruttori svolti con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), nonché degli elementi di affinamento tecnico-normativo evidenziati in sede di aggiornamento dello schema di decreto e dei relativi allegati. Nell'ambito di tale attività istruttoria sono state, altresì, tenute in considerazione le osservazioni pervenute dalle associazioni di categoria, utili a individuare ulteriori profili suscettibili di chiarimento e perfezionamento.

In particolare, l'intervento di novella è volto a chiarire e perfezionare taluni profili della disciplina vigente che, pur senza modificarne l'impianto sostanziale e le finalità generali, richiedono un aggiornamento puntuale al fine di superare incertezze interpretative, correggere refusi e rimandi non coerenti e assicurare un più stretto coordinamento tra il testo normativo, gli allegati tecnici, le regole applicative e il complessivo assetto dei requisiti di accesso agli incentivi.

La novella si rende opportuna, inoltre, per meglio allineare la disciplina primaria del meccanismo all'evoluzione del fabbisogno emersa nella fase iniziale di attuazione e per garantire una più ordinata interazione tra assetto delle risorse, criteri di accesso, riserve di spesa ed eventuali ulteriori fonti di finanziamento pubblico concorrenti.

La modifica proposta si configura, pertanto, come un intervento di manutenzione normativa e di perfezionamento tecnico della disciplina, finalizzato a recepire gli elementi emersi nella prima attuazione del Conto Termico 3.0, a migliorarne la chiarezza, la coerenza sistematica e la concreta applicabilità, nonché a garantire un più efficace impiego delle risorse disponibili, fermo restando l'impianto complessivo e le finalità di promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energia termica da fonti rinnovabili sottese al decreto del 7 agosto 2025.

Si riportano, sinteticamente, di seguito i contenuti generali dei singoli articoli.

L'**articolo 1** (*Oggetto*) individua l'oggetto del provvedimento e chiarisce che il decreto modifica e integra il decreto 7 agosto 2025 al fine di precisare le modalità di determinazione e gestione dell'impegno di spesa annua cumulata e aggiornare le disposizioni applicabili ai soggetti ammessi e i requisiti tecnici degli interventi.

L'**articolo 2** (*Modifiche all'articolo 2 "Definizioni" del D.M. 7 agosto 2025*), interviene sul quadro definitorio e sull'ambito oggettivo della misura, integrando la definizione di edificio mediante l'esclusione dalla relativa nozione anche degli immobili appartenenti alla categoria catastale D/7, aggiornando la definizione di "impegno di spesa annua cumulata" con la precisazione delle modalità di calcolo su base pluriennale ed eliminando, dalla definizione di sostituzione di un impianto, l'eccezione riferita all'intervento di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c).

L'**articolo 3** (*Modifiche all'articolo 3 "Limiti di spesa annua cumulata per gli incentivi" del D.M. 7 agosto 2025*) sostituisce integralmente l'articolo 3 del decreto e ridisciplina la gestione dei limiti di spesa.

Resta fermo il limite complessivo di 900 milioni di euro; al raggiungimento di tale limite sono ammesse, per i sessanta giorni successivi, esclusivamente richieste di accesso diretto.

Nell'ambito del plafond complessivo è prevista una riserva minima di 300 milioni di euro annui per ciascuna delle due categorie di soggetti ammessi di cui agli articoli 4 e 7, anche quando tali soggetti si avvalgono di ESCO o di altri soggetti abilitati. Quando una categoria raggiunge un impegno di spesa annua cumulata pari a 600 milioni di euro, per la medesima categoria sono ammesse, per i sessanta giorni successivi, esclusivamente richieste di accesso diretto.

La disposizione limita, inoltre, la quota di risorse destinabile alla procedura di prenotazione, riservando a tale modalità un impegno di spesa non superiore al 50 per cento delle risorse disponibili per le amministrazioni pubbliche; conferma il limite di 20 milioni di euro per gli interventi di diagnosi e certificazione energetica; disciplina la pubblicazione sul sito istituzionale del GSE del raggiungimento delle soglie; consente alla competente Direzione generale del Ministero di rimodulare la riserva sulla base dei dati di monitoraggio resi disponibili dal GSE, fermo restando il limite complessivo.

È infine prevista la possibilità di destinare, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, una quota dell'impegno massimo di spesa annua cumulata alle procedure di accesso competitivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 199 del 2021, con imputazione proporzionale della quota alle risorse destinate alle categorie di soggetti ammessi.

L'**articolo 4** (*Modifiche all'articolo 11 "Erogazione e durata dell'incentivo" del D.M. 7 agosto 2025*) ridefinisce le deroghe all'ordinaria intensità dell'incentivo.

In particolare, la disposizione ridefinisce il regime per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, prevedendo una riduzione all'80% per gli interventi successivi al primo, per il quale resta confermato il riconoscimento dell'incentivo nella misura del 100%, e introduce una soglia massima pari a 50.000 euro per l'erogazione in un'unica rata nell'ambito dell'accesso diretto.

Le modifiche mirano a garantire una maggiore sostenibilità finanziaria e a razionalizzare le modalità di erogazione.

L'**articolo 5** (*Modifiche all'articolo 13 "Modalità di accesso tramite ESCO ed altri soggetti abilitati" del D.M. 7 agosto 2025*) chiarisce che le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle ESCO anche nell'ambito di partenariati pubblico-privati. Tale disposizione ha natura essenzialmente chiarificatrice, volta a esplicitare una possibilità interpretativa già implicitamente prevista nel decreto.

L'**articolo 6** (*Modifiche all'articolo 14 "Procedura di accesso agli incentivi" del D.M. 7 agosto 2025*) interviene sulla disciplina della procedura di accesso agli incentivi, al fine di coordinarla con il nuovo assetto di gestione delle risorse e con i limiti di spesa annua cumulata.

In particolare, la disposizione elimina la previsione secondo cui, in caso di ricorso a un contratto di prestazione energetica, lo schema tipo del contratto debba essere allegato all'atto amministrativo adottato ai fini della prenotazione dell'incentivo. La modifica è finalizzata a semplificare gli adempimenti documentali richiesti in fase di accesso tramite prenotazione, ferma restando la possibilità per i soggetti ammessi di operare direttamente o per il tramite di una ESCO.

La modifica è volta a rendere più lineare la gestione delle richieste.

L'**articolo 7** (*Modifiche all'articolo 15 "Diagnosi e certificazione energetica" del D.M. 7 agosto 2025*) reca disposizioni di coordinamento e perfezionamento della disciplina relativa agli obblighi di diagnosi energetica e di certificazione energetica. In particolare, la modifica del comma 1 estende l'obbligo di acquisizione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) post intervento e, conseguentemente, della diagnosi energetica nei casi previsti dalla disciplina vigente, anche agli interventi relativi alla sostituzione di infissi e all'installazione di schermature solari. L'intervento è finalizzato ad ampliare le fattispecie per le quali è richiesta la redazione dell'APE post-operam, incrementando la disponibilità di dati sul patrimonio immobiliare nazionale e contribuendo al rafforzamento delle attività di monitoraggio e valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici, in linea con l'evoluzione del quadro europeo in materia di prestazione energetica degli edifici.

L'articolo provvede inoltre a correggere un rinvio interno contenuto nel comma 8, al fine di garantire la coerenza e la corretta applicazione della disposizione.

L'**articolo 8** (*Modifiche all'articolo 17 "Cumulabilità" del D.M. 7 agosto 2025*) apporta una modifica di carattere meramente formale, eliminando un riferimento testuale non necessario e migliorando la chiarezza della disposizione.

L'**articolo 9** (*Modifiche all'articolo 19 "Adempimenti a carico del GSE" del D.M. 7 agosto 2025*) sostituisce il comma 6, adeguando gli obblighi di monitoraggio del GSE al nuovo assetto dei limiti. Il GSE aggiorna con continuità il contatore relativo all'impegno di spesa annua cumulata sul proprio sito istituzionale.

La modifica è finalizzata a garantire un monitoraggio più trasparente ed efficace.

L'**articolo 10** (*Modifiche all'articolo 21 "Verifiche, controlli e sanzioni" del D.M. 7 agosto 2025*) integra la disciplina relativa al recupero degli incentivi indebitamente percepiti nei casi di accesso al meccanismo mediante mandato all'incasso. In particolare, la disposizione prevede che il GSE possa esercitare l'azione di recupero anche nei confronti del mandatario che abbia riscosso le

somme oggetto di recupero, nei limiti degli importi effettivamente percepiti in esecuzione del mandato.

L'**articolo 11** (*Modifiche al Titolo V del D.M. 7 agosto 2025*) modifica la denominazione del Titolo V, rendendola più coerente con il contenuto delle disposizioni.

L'**articolo 12** (*Modifiche all'articolo 24 "Ambito di applicazione ed esclusioni" del D.M. 7 agosto 2025*) introduce modifiche di *drafting* volte a migliorare la chiarezza e la coerenza terminologica della disposizione.

L'**articolo 13** (*Modifiche all'Allegato 1 "Criteri di ammissibilità degli interventi" del D.M. 7 agosto 2025*) introduce modifiche ai criteri di ammissibilità degli interventi, coordinando la tabella 1 con l'esclusione della categoria catastale D/7, aggiornando i requisiti per i sistemi di schermatura e filtrazione solare, i valori del fattore solare totale e le relative norme tecniche di riferimento, riformulando i requisiti degli apparecchi di illuminazione e delle relative sorgenti luminose e aggiornando i criteri per gli impianti a biomassa.

Le modifiche recepiscono contributi tecnici provenienti dalle associazioni di settore, al fine di migliorare l'efficacia delle disposizioni.

L'**articolo 14** (*Modifiche all'Allegato 2 "Metodologia di calcolo degli incentivi" del D.M. 7 agosto 2025*) reca correzioni e aggiornamenti della metodologia di calcolo degli incentivi, ridefinendo i coefficienti legati alla riduzione delle emissioni di particolato primario e introducendo criteri più chiari per il calcolo dei valori percentuali, al fine di garantire maggiore coerenza tra incentivazione e prestazioni ambientali, in linea con la disciplina del decreto legislativo del 9 gennaio 2026, n. 5 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026 ed in vigore dal 4 febbraio 2026) che ha recepito in Italia la direttiva europea RED III (UE 2023/2413).

L'**articolo 15** (*Disposizioni transitorie per le amministrazioni pubbliche e per le imprese*) disciplina il regime transitorio applicabile alle amministrazioni pubbliche che svolgono attività economica, alle imprese e ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

In particolare, per le amministrazioni pubbliche che svolgono attività economica, la disposizione subordina, decorso il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del decreto, l'accesso agli incentivi al rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal Titolo V del decreto ministeriale 7 agosto 2025. Per gli interventi già avviati, la richiesta preliminare deve essere presentata entro il medesimo termine, a pena di inammissibilità.

Per le imprese, è consentita la presentazione della richiesta preliminare successivamente all'avvio dei lavori per gli interventi avviati prima della pubblicazione del decreto ministeriale 7 agosto 2025 e non ancora conclusi alla data della sua entrata in vigore, secondo i termini e le modalità stabiliti dal GSE.

È infine salvaguardata l'applicazione dell'incentivo nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili alle richieste presentate dai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, anche mediante prenotazione, prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

L'**articolo 16** (*Entrata in vigore*) stabilisce che il decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ne prevede la trasmissione ai competenti organi di controllo.

3. Invarianza finanziaria e attuazione

Le modifiche operano nell'ambito del limite massimo dell'impegno di spesa annua cumulata già previsto dalla normativa vigente e disciplinano la ripartizione e la gestione delle risorse senza incrementare il limite complessivo di 900 milioni di euro. Gli adempimenti di monitoraggio,

aggiornamento dei contatori e adeguamento delle regole applicative sono svolti dal GSE nell'ambito delle funzioni attribuitegli dal decreto 7 agosto 2025.